



TRIBUNALE DI VASTO

Ufficio di Presidenza

Tel. 0873/304734 – Fax 0873/69759

email: tribunale.vasto@giustizia.it

Prot.

Vasto, lì 28.4.2020

OGGETTO: Protocollo per le udienze in materia civile presso l'ufficio del Giudice di pace di Vasto.

*Alle giudici onorarie di pace presso
l'ufficio del Giudice di pace di Vasto
Alla dott.ssa Michelina Iannetta
Alla Dirigente amministrativa
dell' ufficio del Giudice di pace di Vasto
Al Presidente del COA di Vasto*

In data odierna ho sottoscritto insieme al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vasto il Protocollo allegato in oggetto.

Esso è frutto dell'interlocuzione tra le giudici onorarie di pace presso l'ufficio del Giudice di pace di Vasto, la dott.ssa Michelina Iannetta, giudice onoraria applicata presso l'ufficio del Giudice di pace di Gissi, ed alcuni rappresentanti del Foro locale, oltre al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vasto.

Questo Protocollo costituisce le linee guida vincolanti per la fissazione e trattazione delle udienze civili presso l'ufficio del Giudice di pace di Vasto, ai sensi dell'art.83, comma 7 lett. d), D.L. 17.3.2020 n.18.


Quanto all'ufficio del Giudice di Pace di Gissi, tenuto conto del modesto carico di lavoro e della struttura logistica di detto ufficio che evita la possibilità di assembramenti, si reputa che le udienze civili possano essere tenute tutte in presenza, ad orario puntuale indicato e distanziato tra esse di almeno 20 minuti,



con utilizzo dei dispositivi sanitari, guanti e mascherine, ed il mantenimento della distanza di un metro e mezzo tra i presenti.

Il Presidente

Dr. Bruno Giangiaco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Giangiaco', written in a cursive style.

PROTOCOLLO UDIENZA CIVILE DA REMOTO

DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI VASTO

Lette le previsioni dell'art. 83, comma 7, lett.f) D.L. 18/2020. (in via di conversione) in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale.

Letta la delibera CSM 186 VV 2020 del 26.3.2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'avvocatura.

Letti i provvedimenti organizzativi inviati dai capi degli uffici e preso atto della diversità delle soluzioni proposte per la regolamentazione di quanto previsto dall'art.3 co.2 lett. f) D.L. n. 11/2020, come richiamato dall'art. 83 D.L. n. 18/2020.

Ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza civile dinanzi al Giudice di Pace con "modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti" è opportuno individuare soluzioni condivise con l'avvocatura per la durata del periodo emergenziale

Ciò premesso si conviene quanto segue.

1. Dal 12 maggio al 30 giugno 2020, salvo eventuali proroghe, sono trattate con la modalità da remoto tutte le cause civili che non siano prima udienza, ad eccezione di quelle indicate nel punto 2.1 ultimo periodo, e che non si trovino in fase istruttoria. Per le cause non trattate da remoto il giudice provvede a disporre rinvii fuori udienza che sono comunicati dalla cancelleria nelle forme ordinarie.

2. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento"*.

1. Prima dell'udienza di rinvio già calendarizzata, il giudice emette un provvedimento, comunicato ai procuratori delle parti dalla cancelleria con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza, con indicazione di giorno, ora fissa e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso. Tale modalità di convocazione è adottata anche per le cause con udienza di prima comparizione nelle quali tutte le parti citate risultino costituite nelle forme di rito.



2. Il provvedimento contiene l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.

3. I procuratori delle parti in risposta alla comunicazione ricevuta confermano al giudice un recapito telefonico e un indirizzo mail ordinario (PEO e non PEC) attraverso i quali possono essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

4. Il giudice ha cura di fissare le udienze da remoto ad orari congruamente distanziati

5. La cancelleria provvede ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

6. Qualora vi sia concomitanza di udienze nello stesso giorno, i procuratori possono farsi sostituire comunicando alla cancelleria il nome del sostituto e i suoi recapiti, oppure il giudice, su istanza del procuratore, fissa, ove possibile, altro orario nella stessa giornata.

3. Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale"*

1. Nel verbale di udienza che sarà redatto dal giudice di pace, questi:

a) prende atto della dichiarazione di identità delle parti e dei loro procuratori presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (codifensori, tirocinanti avvocati);

b) prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione dei loro assistiti al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte, che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore, che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

c) adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento.

2. Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, devono tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza.
3. La gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza è effettuata dal giudice.
4. Per garantire il contraddittorio, in caso di costituzione tardiva ossia oltre la prima udienza, il giudice di pace può concedere alle parti già costituite termine per esame, se richiesto dai procuratori.
5. La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito, può avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo - autorizzato dal giudice - che vale come mera esibizione, con necessità di regolarizzare il deposito in forma cartacea del documento esibito, nel rispetto della normativa, entro 7 gg dall'udienza. Il giudice rinvia per provvedere all'ammissione dei mezzi istruttori richiesti, concedendo alle parti un termine per note ove richiesto e salva la facoltà di chiedere rinvio ai sensi dell'art.320 comma 4 c.p.c.. Possono essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;
6. In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice deve rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.
7. Al termine dell'udienza il giudice invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
8. Il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale nel corso dell'udienza stessa.
9. Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisorii contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

Vasto 28 aprile 2020



Il Presidente del Tribunale DI Vasto



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto

